

COMUNE DI PENNE

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art.1 Oggetto del Regolamento;
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Principi generali di comportamento
- Art.5 Rifiuti urbani
- Art.6 Rifiuti speciali
- Art.7 Rifiuti tossici e nocivi
- Art.8 Gestione dei rifiuti

TITOLO II ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

- Art.9 Individuazione

Capo I -Modalità della raccolta

- Art.10 Sistemi di raccolta
- Ali.11 Dotazione dei contenitori e bidoni
- Art.12 Dotazione di cassonetti
- Art.13 Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati
- Art.14 Pulizia e disinfezione dei contenitori
- Art.15 Modalità di conferimento dei rifiuti
- Art.16 Usi vietati
- Art.17 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti
- Art.18 Periodicità della raccolta

Capo II Raccolta differenziata

- Art.19 Oggetti della raccolta differenziata
- Art.20 Raccolta differenziata di vetro, lattine e materiali ingombranti (legnosi e ferrosi)
- Art.21 Raccolta differenziata della carta
- Art.22 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
- Art.23 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato
- Art.24 Coinvolgimento degli utenti

Capo III Gestione dei rifiuti urbani esterni

- Art.25 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni
- Art.26 Modalità di espletamento del servizio
- Art.27 Cestini stradali
- Art.28 Spazzamento delle foglie
- Art.29 Pulizia delle aree private
- Art.30 Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali
- Art.31 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche
- Art.32 Sgombero della neve

TITOLO III ZONE DI INSEDIAMENTI SPARSI

- Art.33 Insediamenti sparsi

Capo I. Zone con regime di privativa

- Art.34 Raccolta dei rifiuti
- Art.35 Raccolta differenziata

Art.36 Trasporto

Capo II- Zone senza regime di privativa

Art.37 Conferimento dei rifiuti

Art.38 Spazzamento ,

TITOLO IV ALTRI TIPI DI RIFIUTI

Art.39 Rifiuti ospedalieri

Art.40 Rifiuti cimiteriali

Art.41 Carogne

Art.42 Siringhe

TITOLO V TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art.43 Automezzi

Art.44 Stazioni di trasferimento

TITOLO VI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art.45 Modalità dello smaltimento

Art.46 Discarica

TITOLO VII NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Art.47 Gestione dei rifiuti speciali

Art.48 Obblighi dei produttori

Art.49 Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi esimili

Art.50 Fanghi di depurazione

TITOLO VIII PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art.51 Principi fondamentali

Art.52 Standard di qualità e quantità del servizio

Art.53 Informazioni e comunicazioni all'utente

TITOLO IX GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

Art.54 Espletamento del servizio mediante concessione

Art.55 Sanzioni

ALLEGATO 1 -Planimetria (vedi Art.9 Regolamento)

ALLEGATO A -Rifiuti speciali assimilati agli urbani

ALLEGATO B -Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali

ALLEGATO C -Operazioni di smaltimento dei rifiuti

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, legge 22.02.1994, n.146 e sostituisce integralmente quello approvato con delibera consiliare n.176 del 22.12.1980

Art.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- 2) per "frazione umida dei rifiuti" si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli

provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro alimentari e simili;

3) per "frazione secca dei rifiuti" si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi;

4) per "produttore" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pre trattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

5) per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

6) per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

7) per "raccolta" si intende l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

8) per "smaltimento" si intende il solo trattamento finale dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo;

9) per "Servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune;

10) per "Decreto 915" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente;

11) per "Decreto 507" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente;

12) per "Delibera del Comitato" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915.

Art.3

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915.

Art.4

Principi generali di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al punto 6 del precedente art. 2, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 1, comma 1, del Decreto 915.

2. La gestione del servizio di .nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991.

Art.5

Rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti .da:

a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3. n.1), del Decreto 915, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;

b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 2), del Decreto 915;

c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n.3), del Decreto 915;

d) i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, elencati nell'allegato A del presente regolamento;

e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 146 del 1994;

f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265.

Art.6

Rifiuti speciali

I rifiuti speciali comprendono:

1) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lett. d) del precedente articolo;

2) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lett, d) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art.10 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n.361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n.441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti

urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20.

Art.7

Rifiuti tossici e nocivi

1. I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art.2, comma 4, lett.1), 2) e 5), del Decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, riprodotto nell'allegato B.

Art.8

Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;

c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

2) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

3) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, che viene riprodotto in calce al presente regolamento nell'allegato C.

TITOLO II

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art.9

Individuazione

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita:

1) dalle superfici del capoluogo, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come contrassegnate in rosso ed indicate con la lettera A nella planimetria scala 1/5.000 che se pur non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante del presente Regolamento depositata presso l'Ufficio competente;

2) dagli insediamenti sparsi contrassegnati con colore verde ed indicati con la lettera B nella planimetria stessa, nonché dalle abitazioni coloniche e gli altri fabbricati quando la relativa strada di accesso sia contenuta per almeno i due terzi della sua lunghezza nella zona di raccolta obbligatoria.

CAPO I

MODALITA' DELLA RACCOLTA

Art.10

Sistemi di raccolta

1. Il servizio di raccolta della nettezza urbana è organizzato mediante ritiro sul piano stradale con appositi cassonetti e bidoni.

Art.11

Dotazione dei contenitori e bidoni

1. La dotazione dei contenitori e bidoni deve essere sufficiente a garantire l'accoglimento giornaliero dei rifiuti. Deve essere costituita comunque da un insieme di unità non inferiore al numero, arrotondato in eccesso, derivante dal rapporto di un contenitore ogni 10 produttori.

2. I bidoni sono sistemati, di regola, sul suolo pubblico, ovvero su proprietà privata non escluse le parti interne di edifici, qualora esigenze ambientali, estetiche o di transito veicolare e/o pedonale lo rendano necessario.

Art.12

Dotazione di cassonetti

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dalla abitazione più lontana, elevabile a 300 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità.
2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
3. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Art.13

Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. d), avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.
2. Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 15 tonnellate, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.
3. Per i rifiuti la cui produzione annua, superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.
4. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.
5. Le convenzioni a corrispettivo, in atto tra produttori di rifiuti speciali assimilati e Comune, continuano ad avere efficacia fino all'intervenuta organizzazione del nuovo servizio che sarà tempestivamente pubblicizzata.

Art.14

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, non meno di otto volte l'anno. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
3. Il Comune assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art.15

Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.
3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
4. I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni feriali e nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 18 alle ore 6 del mattino successivo, nei periodi invernali;
 - dalle ore 20 alle ore 5 del mattino successivo, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art.16

Usi vietati

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accogliamento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Art.17

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani interni ingombranti devono essere depositati presso i due contenitori scarrabili posti nell'apposita area comunale di C.da "COLLATUCCIO" il primo e terzo Martedì del mese dalle ore 6 alle ore 14.
2. E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o dei bidoni o nelle relative piazzole. I rifiuti sono trasportati a cura dei produttori al luogo della raccolta e dello smaltimento.

Art.18

Periodicità della raccolta

1. Il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni feriali, con inizio non più tardi delle ore 6,00 e per un turno di lavoro.
2. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, il carico e il trasporto dovrà essere effettuato nel secondo giorno festivo, nel quarto e così via.
3. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata o con ordine di servizio, specialmente nel periodo estivo (01/07- 31/08).

CAPO II

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.19

Oggetti della raccolta differenziata

1. Il Comune promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del DL 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in L. 9 novembre 1988, n. 475, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili),
3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:
 - a) batterie e pile esauste;
 - b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "I" e/o "F"
 - c) prodotti farmaceutici.
4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

Art.20

Raccolta differenziata di vetro, lattine e materiali ingombranti (legnosi e terrosi).

1. I rifiuti in vetro, lattine e materiali ingombranti, devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.
2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni.
3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6. La raccolta avviene almeno una volta al mese, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta ogni tre mesi, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

Art.21

Raccolta differenziata della carta

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori, e/o a scelta dell'amministrazione comunale.

2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.

3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno quattro volte l'anno.

Art.22

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Comune promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".

2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori sono sistemati in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base.

4. I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati al luogo dello smaltimento a cura dei produttori.

5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta al mese e, comunque, allorché essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Art.23

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Comune nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato. iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art.24

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Comune adotta ogni misura coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.25

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali a distanza non superiore di 50 metri e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nel centro abitato, nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art.26

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o .tramite automezzi attrezzati con interventi che dovranno assicurare:

- a) la frequenza giornaliera, compresi i giorni festivi, per lo spazzamento e la pulizia di:
 - 1 Piazza luca da Penne;
 - 2 Piazza XX Settembre;
 - 3 Corso E. Alessandrini;
 - 4 Corso Martiri Pennesi;
 - 5 Via Dante Alighieri con annessa piazzetta;
 - 6 Via A. Caselli fino all'altezza dell'Istituto Statale d'Arte;
- b) la frequenza di tre giorni settimanali, con esclusione dei giorni festivi, per lo spazzamento e la pulizia di:
 - 1 Corso dei Vestini;
 - 2 Piazza S. Croce;
 - 3 Piazzale S. Francesco;
 - 4 Viale S. Francesco;
 - 5 Viale pedonale della Villa Comunale di S. Francesco;
 - 6 Via De Sterlich;
 - 7 Viale Ringa con annesso viale pedonale;
 - 8 Via Roma;
 - 9 Largo S. Agostino;
 - 10 Via Castiglione;
 - 11 Largo S. Nicola;
 - 12 Largo Fontemanente;
 - 13 Via Tre Re;
 - 14 Via e Largo S. Panfilo;
 - 15 Via Muzio Pansa;
 - 16 Piazza Duomo;
 - 17 Via G. B. Leopardi (già Salita Duomo);
 - 18 Via Pultone;
 - 19 Piazza San Comizio;
 - 20 Fraz. Roccafinadamo -Piazza antistante Scuola Elementare e Chiesa.
- c) la frequenza, con cadenza di un giorno alla settimana, esclusi i giorni festivi, per le restanti zone e precisamente:
 - 1 Tutte le Vie, Piazze, Vicoli ecc. non compresi negli elenchi precedenti ricadenti nel centro storico;
 - 2 Via Circonvallazione A. Moro;
 - 3 Via Clemente De Caesaris;
 - 4 Via Giovanni De Caesaris;
 - 5 Via Domenico De Caesaris;
 - 6 Via Mario dei Fiori;
 - 7 Via Santo Spirito;
 - 8 Viale Guido Rossa;
 - 9 Via Acquaventina;
 - 10 Via Francesco Federico Falco;

- 11 Tratto terminale di Via A. Caselli dall'altezza dell'Istituto Statale d'Arte fino all'incrocio con Via F.F. Falco;
 - 12 Via Btg. Alpini l'Aquila;
 - 13 Via San Rocco;
 - 14 Viale del Cimitero con annesso piazzale e strada laterale;
 - 15 Via F. Verrotti;
 - 16 Via N. Fonticoli;
 - 17 Via R. De Vico;
 - 18 Via Antonino Foschini;
 - 19 Via Colleromano;
 - 20 Strada di accesso al parcheggio Fontenuova;
 - 21 Strada provinciale centro abitato frazione Roccafinadamo.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengono ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
 4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
 5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare con orari articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
 6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure: in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Comune.

Art.27

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art.28

Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Art.29

Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art.30

Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali

1. Il Comune assicura la pulizia di fontane, fontanelle, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e alloro stato d'uso e di conservazione.
3. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma.

Art.31

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi , e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei sacchi di plastica consegnati dall'Amministrazione Comunale.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Comune tramite apposita convenzione.
5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.
6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Comune rivalendosi sui responsabili.

Art.32

Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, il Comune provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.
2. Il Comune provvede altresì allo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

TITOLO III

ZONE DI INSEDIAMENTI SPARSI

Art.33

Insedimenti sparsi

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.
2. Il Comune estende il regime di privativa della raccolta dei rifiuti urbani interni nelle zone con insediamenti sparsi contrassegnate col colore verde e contraddistinte con la lettera B), nella planimetria di cui all'allegato 1)
3. Nelle altre zone con insediamenti sparsi, la raccolta è effettuata dal Comune e gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come precisato nell'art. 38

CAPO I

ZONE CON REGIME DI PRIVATIVA

Art.34

Raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi di cui al comma 3 del precedente articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti da lt.1.100 e/o bidoni reggisacco da lt. 360, aventi le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti artt. 11 e 12.
3. I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti.
4. Lo svuotamento dei contenitori è effettuato a giorni alterni.
5. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del Comune almeno 8 volte l'anno.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.

Art.35

Raccolta differenziata

1. Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferiti nei contenitori specifici predisposti dal Comune.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comune può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo II del Titolo II nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

Art.36 **Trasporto**

1. I rifiuti prodotti sono trasportati mediante i normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.
2. Nell'ambito delle zone di cui al presente Capo il Comune può individuare delle stazioni di trasfenza.

CAPOII **ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA**

Art.37 **Conferimento dei rifiuti**

1. Nelle zone situate fuori dalle zone di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'art. 59 del Decreto 5071 i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.
2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani interni.

Art.38 **Spazzamento**

1. Nelle zone di cui al presente Capo il Comune non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.

TITOLO IV **ALTRI TIPI DI RIFIUTI Art.**

39 **Rifiuti ospedalieri**

1. I rifiuti ospedalieri, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità, previsto dall'art. 1, comma 2- quater, del D.L. 14 dicembre 1988 n. 527 convertito in L. 10 febbraio 1989 n. 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.
2. E' consentito il loro stoccaggio provvisorio per un periodo massimo di 48 ore, in ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato all'interno dell'istituto.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitare ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabilizzato. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

Art.40 **Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b, c, d, sono equiparati a rifiuti speciali.
3. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.
5. I rifiuti di cui alla lett. c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.
6. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato

alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.

7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n. 285 de 11990.

Art.41 Carogne

1. I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Comune e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

2. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.

3. Le carogne di dimensioni maggiori, quali, suini; equini e simili, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dalla Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

4. Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

5. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101.

Art.42 Siringhe

1. Il Comune è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti tossici e nocivi

TITOLO V TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art.43 Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Comune utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Art.44 Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Comune utilizza uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
2. Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

TITOLO VI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art.45

Modalità dello smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti avviene a cura del Comune stesso presso discarica autorizzata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 915/82 fino a quando non verrà attuata quella consortile.
2. Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti dall'art. 9-quater, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in L. 9 novembre 1988 n. 475 a seguito di convenzioni aventi i contenuti indicati nell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136.

Art.46

Discarica

1. La discarica deve rispettare i requisiti minimali indicati al punto 4.2 della Delibera del Comitato.
2. L'accesso alla discarica è consentito:
 - a) al personale e ai mezzi del Servizio;
 - b) ai privati produttori che conferiscono rifiuti ingombranti;
 - c) ai destinatari di ordinanze finalizzate alla rimozione di rifiuti su aree private.
3. I conferitori dei rifiuti di cui ai punti d) ed e) del precedente comma devono attenersi agli orari e alle modalità stabilite dal Comune.
4. Il gestore della discarica è obbligato a tenere un registro di carico dei rifiuti.

TITOLO VII

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Art.47

Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
 - a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto 915;
 - b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
 - c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.
2. La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.
3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art. 10 del Decreto 915, e deve fornire le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo Decreto.
4. Lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi avviene con l'osservanza delle norme contenute nell'art.15 del D.L. 6 maggio 1994 n. 279.

Art.48

Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e

asciutti.

3. Addetti del Comune svolgono ispezioni dei contenitori e dei locali di norma una volta l'anno.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel Decreto 915 e relative norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente.

Art.49

Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi esimili

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati,

2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita, attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9-quinques del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in L. 8 novembre 1988 n. 475.

3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art 50

Fanghi di depurazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 915, i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti di cui all'art. 2, comma 4, n. 5), del medesimo, Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di 1 A categoria.

TITOLO VIII

PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art.51

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n.142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Comune provvede attraverso campagne di monitoraggio diretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, ad individuare i coefficienti di produttività specifica di rifiuti, con cadenza almeno quadriennale.

Art.52

Standard di qualità e quantità del servizio

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio si ispirano ai principi indicati all'articolo precedente ed ai seguenti fattori:

a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;

b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;

c) termine massimo di risposta ai reclami;

d) sicurezza degli impianti;

e) rumorosità dei mezzi impiegati;

f) numero del personale addetto;

g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;

h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;

i) densità media della popolazione;

l) densità media di uffici e servizi;

m) altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

Art.53

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai

sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute

3. Il Comune, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

TITOLO IX GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

Art.54

Espletamento del servizio mediante concessione

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Albo. operativo dal 1 giugno 1994 per effetto del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 30 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109).

3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
- d) le modalità della vigilanza sul servizio;
- e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca;
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti art. 52 e 53, nonché delle norme contenute nell'art. 54.

4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Art.55

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 c successive modificazioni.

ALLEGATO 1(Planimetria -vedi Art.9 Regolamento)

ALLEGATO A Rifiuti speciali assimilati agli urbani (rif. art. 5, comma 1, punto d)

- Imballaggi in genere
- Contenitori vuoti
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- Fogli di carta
- Cassette, pallets
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta

- Feltri e tessuti
- Pelle e similpelle
- Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni)
- Resine termoplastiche e termo indurenti
- Imbottiture, isolanti termici e acustici
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari, pannelli
- Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ALLEGATO B -Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali (rif. art. 7)

- 1) contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;
- 2) contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;
- 3) contengano una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondente CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
- 4) provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

ALLEGATO C -Operazioni di smaltimento dei rifiuti (rif. art. 8, punto 3) -Titolo VI)

- a) deposito sul o nel suolo;
- b) trattamento in ambiente terrestre;
- c) iniezioni in profondità;
- d) lagunaggio;
- e) messa in discarica specialmente allestita;
- f) scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- g) immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- h) trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- i) trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- l) incenerimento a terra;
- m) incenerimento in mare;
- n) deposito permanente;
- o) raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- p) ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- q) deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.